SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ
Emanato con D.R. n. 1509/2026 del 16.07.2026

Sommario

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione 2
Art. 2 - Principi generali 2
Art. 3 - Coordinamento con altre fonti e regolamenti di Ateneo 2
Art. 4 - Fonti di alimentazione del Fondo Generale di Ateneo per la premialità 2
Art. 5 - Acquisizione delle risorse 3
Art. 6 - Beneficiari 3
Art. 7 - Cause di esclusione 4
Art. 8 - Compensi a valere sul Fondo generale di Ateneo 4
Art. 9 - Compensi a valere su finanziamenti per iniziative specifiche 4
Art. 10 - Compensi premiali connessi ad attività conto terzi 5
Art. 11 - Compensi a valere sulle economie di progetto 5
Art. 12 - Compensi incentivanti per progetti e programmi dell'Unione europea e internazionali 6
Art. 13 - Compensi accessori previsti da programmi competitivi di ricerca 7
Art. 14 - Procedura ordinaria di attribuzione dei compensi a valere sul Fondo Generale di Ateneo 8
Art. 15 - Procedure relative a iniziative ed economie di progetti 8
Art. 16 - Allegati tecnici 9
Art. 17 - Limiti di erogazione 9
Art. 18 - Divieto di cumulo per la medesima attività 10
Art. 19 - Recupero di somme indebitamente erogate 10
Art. 20 - Prima applicazione 10
Art. 21 - Abrogazioni ed entrata in vigore 10
ALLEGATO A - Fonti di alimentazione del Fondo e quote di contribuzione 11
ALLEGATO B - Criteri e punteggi per i/le professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici 13
ALLEGATO C - Criteri e punteggi per il personale tecnico-amministrativo e i CEL 19
ALLEGATO D - Schema procedurale e documentazione richiesta 21

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e l'utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Il Regolamento definisce i presupposti, i beneficiari, le procedure e i limiti per l'attribuzione di compensi premiali ai/alle professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici in regime di tempo pieno (PD), al personale tecnico-amministrativo (PTA) e ai/alle collaboratori/collaboratrici esperti linguistici (CEL), anche a tempo determinato.

3. I compensi premiali possono essere riconosciuti esclusivamente per attività svolte in costanza di servizio e nei limiti delle risorse effettivamente acquisite e disponibili.

4. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le indennità di funzione o di carica previste da altre disposizioni normative o regolamentari di Ateneo.

Art. 2 - Principi generali

1. L'attribuzione dei compensi premiali avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività, proporzionalità rispetto all'effettivo contributo prestato e divieto di duplicazione remunerativa per la medesima attività.

2. I compensi previsti dal presente Regolamento non possono remunerare attività già retribuite a diverso titolo da disposizioni normative, contrattuali o regolamentari di Ateneo.

3. Per il PTA e i CEL, i compensi possono essere riconosciuti nei soli casi consentiti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 240/2010 e dalle altre fonti espressamente richiamate dal presente Regolamento. L’attuazione del Regolamento avviene nel rispetto degli istituti vigenti relativi alle relazioni sindacali.

Art. 3 - Coordinamento con altre fonti e regolamenti di Ateneo

1. Il presente Regolamento si coordina con il Regolamento di Ateneo per le attività conto terzi, con gli atti di programmazione e i decreti ministeriali che destinano risorse utilizzabili per la premialità e con gli eventuali accordi sindacali o altri strumenti di relazione sindacale applicabili al personale tecnico-amministrativo e ai CEL.

2. In nessun caso la medesima attività può essere remunerata sia ai sensi del presente Regolamento sia ai sensi del Regolamento conto terzi o di altre discipline incentivanti di Ateneo.

3. Resta ferma la distinzione tra il Fondo di Ateneo per la premialità di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 240/2010, i compensi incentivanti di cui all’art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e l’eventuale fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca di cui all’art. 9, comma 1-bis, della legge n. 240/2010.

Art. 4 - Fonti di alimentazione del Fondo Generale di Ateneo per la premialità

1. Il Fondo Generale di Ateneo per la premialità, nel seguito Fondo, è costituito annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio e sulla base delle risorse accertate con riferimento all'esercizio precedente, con risorse:

a) stanziate dall’Ateneo ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 230/2005;

b) di cui all’art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;

c) di cui all’art. 9, comma 1, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;

d) di cui all’art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. 240/2010, il Fondo può essere integrato con una quota dei proventi derivanti da attività conto terzi, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di Ateneo, nonché con finanziamenti esterni pubblici e privati, ivi incluse le risorse derivanti da economie di progetti gestiti presso i Dipartimenti e le altre Strutture dotate di autonomia gestionale, con esclusione delle risorse per le quali vi siano espresse previsioni ostative all'erogazione di compensi al personale da parte dell'ente finanziatore o dalle disposizioni sulla base delle quali i contributi sono stati concessi.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), così come certificate annualmente in sede di bilancio consuntivo, sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo al PD, in relazione a specifici incarichi in attività di ricerca, didattica, terza missione e gestione, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera d), sono imputate alla quota destinata al PD ovvero alla quota destinata al PTA/CEL in proporzione all'importo effettivamente restituito all'Università da ciascuna categoria di personale.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, sono destinate anche al personale tecnico-amministrativo e dei CEL, nei limiti consentiti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 240/2010, dalla normativa vigente, dal contratto collettivo applicabile e dagli istituti di relazione sindacale eventualmente previsti.

6. Le quote di contribuzione e le tipologie di apporto al Fondo sono individuate nell'Allegato A.

7. Il Consiglio di Amministrazione può aggiornare annualmente l'Allegato A, anche modificando le percentuali di contribuzione o integrando le tipologie di apporti finanziari.

Art. 5 - Acquisizione delle risorse

1. Le risorse confluiscono nel Fondo, ai fini della sua costituzione annuale in sede di bilancio di esercizio, solo se effettivamente accertate e incassate, salvo i casi nei quali specifiche disposizioni consentano di considerarle acquisite in presenza di atti di approvazione o avanzamento formalmente validati.

2. Per le risorse derivanti da programmi finanziati a stati di avanzamento, l'acquisizione al Fondo avviene secondo le regole del programma e sulla base degli atti di approvazione dei relativi SAL o equivalenti.

Art. 6 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dei compensi premiali:

a) i/le professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici in regime di tempo pieno, anche a tempo determinato (PD);

b) il personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato (PTA);

c) i/le collaboratori/collaboratrici esperti linguistici, anche a tempo determinato (CEL).

2. I requisiti, i criteri di dettaglio e i relativi punteggi o parametri sono definiti negli allegati al presente Regolamento.

3. I titolari di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca ex artt. 22, 22-bis e 22.ter della L. 240/2010 non rientrano tra i beneficiari dei compensi premiali a valere sul Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 7 - Cause di esclusione

1. Non può essere destinatario di compenso premiale il PD che, nel triennio solare precedente all'anno di competenza di riferimento, abbia commesso violazioni definitamente accertate del Codice etico e di comportamento, di natura etica o disciplinare, accertate dai competenti organi.
2. Non può essere destinatario di compenso premiale il PTA e il CEL che, nei due anni solari precedenti all'anno di competenza di riferimento della procedura di attribuzione del compenso, abbiano commesso violazioni definitamente accertate del Codice etico e di comportamento (di natura etica o disciplinare) accertate dai competenti organi.
3. Non rilevano, ai fini dell'esclusione, sanzioni disciplinari annullate con provvedimento giurisdizionale definitivo.

Art. 8 - Compensi a valere sul Fondo generale di Ateneo

1. Il Fondo è destinato ai compensi premiali collegati al contributo generale prestato alla crescita e allo sviluppo dell'Ateneo in relazione all'anno di competenza per le seguenti macro-tipologie di contributo:

a) incarichi o responsabilità istituzionali, organizzative o progettuali rilevanti;
b) risultati o contributi qualificati nell'ambito della ricerca;
c) acquisizione, sviluppo, realizzazione o gestione di finanziamenti e iniziative;
d) contributi qualificati al sostegno dell'offerta didattica;
e) contributi collegati all'acquisizione, attivazione o gestione di attività conto terzi, nei limiti previsti dal relativo Regolamento e dal presente Regolamento;
f) attività rese nell'ambito di progetti che consentano l'utilizzo di economie a fini premiali.

2. Le quote del Fondo rispettivamente riservate al PD e al PTA / CEL sono determinate secondo i criteri indicati nell'Allegato A.
3. I requisiti, criteri di valutazione e i meccanismi di determinazione del compenso sono definiti:

a) per il PD, nell'Allegato B;
b) per il PTA e i CEL, nell'Allegato C.

Art. 9 - Compensi a valere su finanziamenti per iniziative specifiche

1. Possono essere riconosciuti compensi premiali al PD, PTA e CEL coinvolto nella realizzazione o gestione di specifiche iniziative o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati, quando:

a) la fonte di finanziamento richiami espressamente l'articolo 9, comma 1, L. 240/2010;
b) la destinazione di una quota alla premialità sia coerente con le regole del programma e sia prevista nei pertinenti atti di approvazione e nel piano finanziario.

2. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, le iniziative ministeriali o di sistema che prevedano espressamente risorse utilizzabili per la premialità ai sensi dell'articolo 9 della L. 240/2010, incluse quelle relative al sostegno di attività e servizi agli studenti (es. Dipartimenti Universitari di Eccellenza, Piani per l'Orientamento e il Tutorato, Piani Lauree Scientifiche, PRO3, Semestre aperto per l'accesso a Medicina, Odontoiatria, ecc.).
3. La proposta di attribuzione è formulata dal Responsabile del progetto. Qualora il Responsabile sia beneficiario del compenso, la proposta è validata dal Direttore/Direttrice del Dipartimento o della struttura competente.
4. Nel solo caso di finanziamenti che prevedano un target di spesa i compensi premiali di cui al comma 1 possono essere riconosciuti nel caso di raggiungimento dei target previsti dal

monitoraggio annuale, nei limiti dell'importo del finanziamento destinato alla premialità indicato nel programma finanziario.

5. Per il PD, i compensi devono essere proporzionati all'effettivo contributo fornito all'acquisizione del finanziamento ovvero alla realizzazione dell'iniziativa o progetto.

6. Per il PTA e i CEL, i compensi sono riconosciuti a coloro che sono stati formalmente coinvolti nella realizzazione delle iniziative o progetti. I compensi premiali devono essere proporzionati all'effettivo contributo fornito all'acquisizione del finanziamento, ovvero alla realizzazione o alla gestione tecnico-amministrativa del progetto. I compensi sono determinati sulla base della graduazione dell'apporto individuale secondo la scala prevista nell'Allegato C, applicata con riferimento alla singola iniziativa o progetto.

Art. 10 - Compensi premiali connessi ad attività conto terzi

1. Ai sensi del Regolamento di Ateneo per attività conto terzi, possono essere riconosciuti compensi premiali al solo PTA e ai CEL afferenti alle Strutture che abbiano contribuito alle relative attività, nei limiti e secondo i termini ivi previsti.

2. Le risorse conferite dai Centri di spesa al Fondo Generale di Ateneo per la premialità restano assoggettate alle regole del presente Regolamento quanto alla successiva attribuzione.

3. I compensi premiali di cui al presente articolo devono essere proporzionati all'effettivo contributo fornito all'acquisizione del finanziamento, ovvero alla realizzazione o alla gestione tecnico-amministrativa della commessa. I compensi sono determinati sulla base della graduazione dell'apporto individuale secondo la scala prevista nell'Allegato C, applicata con riferimento alla singola commessa.

4. È in ogni caso esclusa ogni duplicazione remunerativa rispetto ai corrispettivi diretti disciplinati dal Regolamento conto terzi.

Art. 11 - Compensi a valere sulle economie di progetto

1. Ai fini del presente articolo, per economie di progetto si intendono esclusivamente le risorse residue derivanti da progetti finanziati da soggetti pubblici o privati, nazionali, europei o internazionali, diversi dalle attività disciplinate dal Regolamento di Ateneo per attività conto terzi. Sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le economie, i margini o le risorse residue comunque derivanti da contratti, convenzioni o commesse riconducibili alle attività conto terzi, che restano integralmente assoggettate alla disciplina di cui all'art. 10 e al relativo Regolamento di Ateneo.

2. Possono essere riconosciuti compensi premiali a valere sulle economie di progetto al personale direttamente coinvolto nella realizzazione del progetto, purché:

a) il programma di finanziamento non lo vieti espressamente;

b) le rendicontazioni siano state approvate, ove previsto;

c) le risorse siano state incassate;

d) sia stata effettuata la contribuzione al Fondo Generale di Ateneo e al Fondo rischi prevista dal presente Regolamento.

3. Sulle economie di progetto è effettuato, in ogni caso e comunque prima di ogni riparto a favore del personale, un prelievo pari all'1% da destinare al Fondo rischi di Ateneo.

4. Resta altresì dovuta, in ogni caso e comunque prima di ogni riparto a favore del personale, la contribuzione al Fondo Generale di Ateneo per la premialità nella misura prevista dall'Allegato A:

a) pari al 2% delle economie, ove compatibile con le regole del programma;

b) secondo la diversa misura eventualmente prevista dal Consiglio di Amministrazione o dagli atti di approvazione del progetto.

5. La quota residua, al netto dei prelievi di cui ai commi 2 e 3, costituisce la base disponibile per l'eventuale attribuzione dei compensi premiali al personale direttamente coinvolto.

6. Le quote delle economie da destinare alla premialità sono proposte dal Responsabile scientifico del progetto e approvate secondo le procedure di cui all'art. 15.

7. La ripartizione dei compensi a valere sulle economie di progetto avviene sulla base della proposta formulata dal Responsabile scientifico del progetto, in misura proporzionata al contributo effettivamente prestato dai beneficiari. Qualora il Responsabile sia beneficiario del compenso, la proposta è validata dal Direttore/Direttrice del Dipartimento o della struttura responsabile.

8. I compensi di cui al presente articolo potranno essere erogati anche nei casi in cui Sapienza partecipi al progetto in qualità di "parte terza" o *affiliated entity*.

9. Le unità di PD possono rinunciare al compenso loro spettante prima del pagamento; le relative risorse restano nella disponibilità della struttura o del progetto secondo le regole contabili applicabili e possono essere destinate ad attività di ricerca, ove compatibile con il programma di finanziamento e con gli atti di gestione del progetto.

10. Per il PTA e i CEL si applica, con riferimento al singolo progetto, la graduazione dell'apporto individuale prevista dall'Allegato C.

11. Resta ferma, per il PD, la distinta disciplina dei compensi incentivanti eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 per attività di ricerca svolte nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione europea e internazionali, ove compatibile con le regole del programma di finanziamento.

Art. 12 - Compensi incentivanti per progetti e programmi dell'Unione europea e internazionali

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Università può erogare compensi incentivanti esclusivamente al PD che svolga attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione europea e internazionali.

2. I compensi di cui al presente articolo costituiscono fattispecie distinta rispetto ai compensi premiali a valere sul Fondo Generale di Ateneo di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 240/2010, ai compensi a valere sulle economie di progetto disciplinati dall'art. 11 e alla quota premiale eventualmente riconoscibile ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 240/2010.

3. I compensi possono essere riconosciuti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili sul progetto o sulla struttura competente, anche a valere sul rimborso del costo del personale effettuato dall'ente finanziatore, ove compatibile con le regole del programma di finanziamento, con il *grant agreement* o altro atto equivalente, nonché con la disciplina contabile e regolamentare applicabile. I compensi non possono comunque essere riconosciuti a valere su risorse già destinate al Fondo Generale o già considerate ai fini della determinazione delle economie di progetto ai sensi dell'art. 11.

4. L'erogazione è subordinata:

a) allo svolgimento effettivo e documentato dell'attività di ricerca;

b) alla riferibilità dell'attività al progetto o programma finanziato;

c) all'effettivo incasso delle risorse ovvero alla disponibilità contabile delle stesse;

d) all'approvazione della rendicontazione, ove prevista;

e) alla verifica di compatibilità con le regole del programma di finanziamento;

f) all'assenza di duplicazione remunerativa per la medesima attività.

5. La proposta di attribuzione è formulata dal Responsabile scientifico del progetto. Qualora il Responsabile scientifico sia beneficiario del compenso, la proposta è validata dal Direttore/Direttrice del Dipartimento o della struttura competente.

6. La proposta è corredata dalla documentazione attestante i riferimenti del progetto, l'importo del finanziamento incassato o disponibile, l'attività svolta dal beneficiario, la relativa documentazione di progetto, ivi inclusi i *timesheet* ove previsti, l'importo proposto e l'attestazione dell'assenza di duplicazioni remunerative.

7. La proposta è approvata dall'organo deliberante della struttura che gestisce il progetto ovvero, per i progetti gestiti dall'Amministrazione centrale, dal Consiglio di Amministrazione, previa attestazione della copertura finanziaria e della compatibilità con le regole del programma.

8. Nei casi in cui trovi applicazione l'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 240/2010, resta ferma la relativa disciplina speciale, ivi incluso il limite massimo del 30 per cento del trattamento economico individuale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale attuativo.

9. I compensi di cui al presente articolo non possono essere cumulati con altri compensi premiali o incentivanti riconosciuti per la medesima attività ai sensi del presente Regolamento o di altri regolamenti di Ateneo.

10. I compensi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel rispetto dei limiti generali previsti dalla normativa vigente e non possono comunque superare, per ciascun anno solare, l'importo della retribuzione annua lorda del beneficiario.

Art. 13 - Compensi accessori previsti da programmi competitivi di ricerca

1. Nei casi in cui le disposizioni del programma di finanziamento, il bando, il *grant agreement* o altro atto equivalente prevedano espressamente, in favore del professore o ricercatore vincitore o beneficiario individuale di un progetto competitivo di ricerca, una somma predeterminata o un trattamento economico complessivo collegato alla realizzazione del progetto, l'Università può riconoscere un compenso aggiuntivo nei limiti delle risorse esterne effettivamente assegnate e disponibili.

2. Al personale vincitore dei progetti di cui al precedente comma 1 viene riconosciuto il trattamento stipendiale in ragione dell'inquadramento presso l'Ateneo e l'eventuale differenza è attribuita a titolo di compenso accessorio. A seguito di eventuali adeguamenti del trattamento retributivo fisso disposti da normativa nazionale per gli anni di durata del progetto, l'importo del trattamento accessorio è contestualmente ridotto in misura pari all'incremento stipendiale riconosciuto.

3. Il Dipartimento, incassato il provento, provvede a rendere disponibile all'Area contabilità, finanza e stipendi la quota annualmente necessaria a garantire la differenza a titolo di accessorio nel caso in cui il trattamento stipendiale sia a carico dell'Ateneo.

4. Il compenso accessorio di cui al presente articolo viene corrisposto contestualmente all'erogazione mensile del trattamento stipendiale.

5. I compensi di cui al presente articolo costituiscono fattispecie speciale, distinta dai compensi premiali di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 240/2010, dai compensi incentivanti di cui all'art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e dalla quota premiale di cui all'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 240/2010, e sono riconoscibili esclusivamente ove previsti e finanziati dal programma, dal bando o dal *grant agreement*.

Art. 14 - Procedura ordinaria di attribuzione dei compensi a valere sul Fondo Generale di Ateneo

1. L'attribuzione dei compensi premiali a valere sul Fondo Generale di Ateneo per la premialità avviene, di norma, con cadenza annuale.

2. Gli uffici competenti:

a) verificano la consistenza delle risorse disponibili;

b) accertano il possesso dei requisiti;

c) applicano i criteri e i parametri previsti negli allegati;

d) formulano la proposta di attribuzione agli organi competenti.

3. Per il PD, la procedura di attribuzione dei compensi a valere sul Fondo generale è avviata con avviso interno annuale e si svolge su istanza dell'interessato, corredata della documentazione eventualmente richiesta.

4. Per il PTA e i CEL, ove non diversamente previsto, la procedura si svolge sulla base di ricognizione d'ufficio, secondo i criteri definiti dal presente Regolamento e dai relativi allegati.

Art. 15 - Procedure relative a iniziative ed economie di progetti

1. Per le iniziative e i progetti gestiti dai Dipartimenti o da altri Centri di spesa, la proposta di attribuzione è formulata dal Responsabile del progetto, validata dal Direttore/Direttrice della struttura e dal Responsabile amministrativo, ed è approvata dall'organo deliberante competente.

2. Per le iniziative e i progetti gestiti dall'Amministrazione centrale, la proposta è formulata dal Responsabile del progetto, corredata dall'attestazione del Direttore/Direttrice di Area competente quanto alla copertura finanziaria, ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione, ove richiesto.

3. Per i compensi a valere sulle economie di progetto, la proposta può essere formulata solo a chiusura del progetto ed è corredata da attestazione del Responsabile amministrativo della struttura validata dal Direttore/Direttrice del Dipartimento, ovvero del Direttore/Direttrice dell'Area competente per i progetti gestiti dall'Amministrazione centrale, recante la verifica:

a) dell'avvenuta conclusione delle attività progettuali;

b) dell'approvazione delle rendicontazioni, ove prevista;

c) dell'effettivo incasso delle risorse;

d) della consistenza delle economie disponibili;

e) dell'assenza di vincoli del programma finanziatore incompatibili con l'utilizzo delle economie a fini premiali.

4. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate, per i progetti gestiti dai Dipartimenti o da altri Centri di spesa, dal Responsabile amministrativo della struttura e, per i progetti gestiti dall'Amministrazione centrale, dal Direttore/Direttrice dell'Area competente alla gestione del finanziamento.

5. All'esito delle verifiche di cui al comma 3, il Responsabile scientifico formula la proposta di utilizzo delle economie, indicando la quota da destinare al Fondo rischi di Ateneo, la quota da versare al Fondo Generale di Ateneo per la premialità, la quota residua eventualmente destinabile a compensi premiali, l'elenco nominativo dei beneficiari, il ruolo svolto, l'apporto individuale e l'importo proposto per ciascun beneficiario.

6. La proposta di cui al comma 5 è validata dal Direttore/Direttrice della struttura e dal Responsabile amministrativo ed è approvata dall'organo deliberante competente. Per i progetti gestiti dall'Amministrazione centrale, la proposta è corredata dall'attestazione del

Direttore/Direttrice di Area competente ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ove richiesta.

7. La liquidazione dei compensi premiali al personale può essere disposta esclusivamente dopo l'avvenuto versamento:

a) della quota dell'1% al Fondo rischi di Ateneo, nel caso di economie di progetto;

b) della quota dovuta al Fondo Generale di Ateneo per la premialità, secondo le percentuali previste dall'Allegato A.

8. La richiesta di liquidazione è corredata dalla deliberazione dell'organo competente, dall'attestazione della copertura finanziaria, dalla documentazione contabile attestante i versamenti di cui al comma 7 e dall'elenco dei beneficiari.

Art. 16 - Allegati tecnici

1. Formano parte integrante del presente Regolamento:

- Allegato A - Fonti di alimentazione del Fondo e quote di contribuzione;
- Allegato B - Criteri e punteggi per i/le professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici;
- Allegato C - Criteri e punteggi per il personale tecnico-amministrativo e i CEL;
- Allegato D - Schema procedurale e documentazione richiesta.

2. Gli allegati possono essere aggiornati con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico ove l'aggiornamento incida su profili di competenza del medesimo e, per le parti relative al PTA e ai CEL, nel rispetto degli istituti di relazione sindacale applicabili.

Art. 17 - Limiti di erogazione

1. I compensi erogati ai sensi del presente Regolamento sono riconosciuti nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento economico dei dipendenti pubblici come stabilito dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e ss.mm.ii, tenuto conto anche di quanto previsto dalla L. n. 207 del 30 dicembre 2024, articolo 1, commi 846-849.

2. Per il PD resta ferma, nei casi in cui trovi applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 240/2010, la relativa regolazione ministeriale e il limite del 30 per cento del trattamento economico individuale.

3. Per il PTA e per i CEL, il compenso premiale attribuibile a valere sul Fondo Generale di Ateneo non può superare, per ciascun anno di competenza, l'importo massimo di euro 4.000,00. Ai fini dell'accesso al Fondo Generale, sono computati anche i compensi premiali percepiti, nel medesimo anno di competenza, a valere su iniziative specifiche, premialità per attività conto terzi, economie di progetto, nonché i corrispettivi diretti per attività conto terzi disciplinati dal relativo Regolamento. Qualora tali compensi siano pari o superiori a euro 4.000,00, il personale interessato non può accedere, per il medesimo anno di competenza, al compenso a valere sul Fondo Generale. Qualora siano inferiori a euro 4.000,00, il compenso a valere sul Fondo Generale può essere riconosciuto esclusivamente nei limiti della differenza tra euro 4.000,00 e l'importo già percepito.

4. Per il PTA e i CEL trovano altresì applicazione i limiti eventualmente previsti dal contratto collettivo nazionale e dalla contrattazione integrativa.

Art. 18 - Divieto di cumulo per la medesima attività

1. Non possono essere riconosciuti compensi plurimi per la stessa attività o per attività sostanzialmente coincidenti, anche se imputati a fonti finanziarie diverse.

2. Gli uffici competenti assicurano il coordinamento istruttorio tra Fondo generale, iniziative specifiche, conto terzi ed economie di progetto.

Art. 19 - Recupero di somme indebitamente erogate

1. In caso di accertata insussistenza dei presupposti, duplicazione remunerativa, errore materiale o sopravvenuta revoca del finanziamento, l'Ateneo procede al recupero totale o parziale delle somme indebitamente erogate.

2. Le modalità di recupero sono definite dagli uffici competenti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20 - Prima applicazione

1. In fase di prima applicazione, i compensi riferiti a programmi già approvati o conclusi, ovvero ad attività già svolte, rendicontate e approvate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono trattati nel rispetto della disciplina applicabile ratione temporis e delle posizioni eventualmente già maturate, ferma restando la possibilità di applicare il presente Regolamento ove compatibile e non pregiudizievole per gli interessati. Restano in ogni caso fermi i principi di legittimità, tracciabilità finanziaria, disponibilità delle risorse, assenza di duplicazione remunerativa e rispetto dei limiti normativi applicabili.

2. In fase di prima applicazione, per il PTA e i CEL, l'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento avviene nel rispetto degli istituti di relazione sindacale applicabili.

3. Con apposito atto organizzativo possono essere disciplinate modalità attuative, modulistica e cronoprogrammi.

Art. 21 - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Dalla data della sua entrata in vigore il presente Regolamento sostituisce:

   a) il previgente Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. n. 2487/2018 del 18.10.2018;

   b) il previgente Regolamento Sapienza in materia di attività eseguite nell'ambito dei programmi comunitari ed internazionali, emanato con D.R. n. 528/2009 del 22.11.2009.

2. L'abrogazione di cui al comma 1, lettera b), non pregiudica le posizioni giuridiche già maturate sulla base della disciplina previgente, con riferimento ad attività progettuali già svolte, rendicontate e approvate, ovvero a compensi già deliberati dai competenti organi prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ferma restando la verifica della sussistenza dei presupposti, della disponibilità delle risorse, dell'assenza di duplicazioni remunerative e del rispetto dei limiti di legge applicabili ratione temporis.

3. Restano ferme le disposizioni del Regolamento conto terzi per quanto attiene ai compensi e ai corrispettivi direttamente disciplinati da tale fonte, salvo il coordinamento previsto dal presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

ALLEGATO A - Fonti di alimentazione del Fondo e quote di contribuzione

1. Il Fondo Generale di Ateneo per la premialità è alimentato dalle fonti sotto elencate. Le percentuali di contribuzione sono fissate in prima applicazione e possono essere aggiornate dal Consiglio di Amministrazione.

Codice	Fonte	Quota	Destinazione
A1	Risorse derivanti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali al PD ex art. 6, comma 14, l. 240/2010	100%	Affluiscono integralmente al Fondo Generale di Ateneo – sezione PD.
A2	Risorse ministeriali assegnate ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, l. 240/2010	100%	Affluiscono integralmente al Fondo – sezione PD.
A3	Somme restituite ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001	100%	Affluiscono integralmente al Fondo Generale di Ateneo – Imputazione nel rispetto della normativa vigente.
A4	Economie di progetti (es. programmi di alta qualificazione con PI Sapienza - hosting institution; progetti competitivi regionali, nazionali o internazionali, ecc.)	2% delle economie	Affluiscono integralmente al Fondo Generale di Ateneo – 30% PTA/CEL, 70% PD. Percentuale modificabile dal CdA.
A5	Risorse da iniziative specifiche (es. PRO3, POT/PLS, Dipartimenti di Eccellenza o altre risorse espressamente destinate alla premialità)	Secondo delibera CdA	Applicazione nei limiti del programma finanziatore. Affluiscono eventualmente al Fondo secondo delibera CdA
A6	Quota conferita dai Centri di spesa a valere sul conto terzi	Secondo regolamento conto terzi	Affluiscono integralmente al Fondo Generale di Ateneo – 100% PTA
R1	Prelievo sulle economie di progetto	1% delle economie	Fondo rischi di Ateneo. Prelievo preliminare rispetto alla determinazione della quota residua eventualmente destinabile a compensi premiali.

2. Le risorse di cui ai codici A1 e A2 sono destinate alla sezione del Fondo riferita al PD, ferma la possibilità di diversa allocazione nei casi consentiti dalla legge o dal decreto ministeriale di finanziamento.

3. Le risorse di cui al codice A3 sono destinate alla sezione del Fondo riferita al PD ovvero alla sezione riferita al PTA e ai CEL in misura corrispondente alla provenienza soggettiva delle somme restituite ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.

4. In prima applicazione, le risorse di cui al codice A4 sono destinate alla sezione del Fondo riferita al PD nella misura del 70% e alla sezione del Fondo riferita al PTA e ai CEL nella misura del 30%.

5. Le risorse di cui al codice A5 sono conferite al Fondo Generale con delibera del Consiglio di Amministrazione, nella misura e nei limiti consentiti dall'atto di finanziamento o dal programma di riferimento.

6. In prima applicazione, le risorse di cui al codice A6 sono destinate alla sezione del Fondo riferita al PTA e ai CEL nella misura del 100%.

7. I prelievi eventualmente destinati al Fondo rischi di Ateneo e al Fondo Generale di Ateneo per la premialità sono effettuati prima della liquidazione di qualunque compenso premiale al personale.

8. Le quote di contribuzione sono acquisite al Fondo Generale di Ateneo solo in presenza di effettiva disponibilità giuridica e contabile delle risorse.

ALLEGATO B - Criteri e punteggi per i/le professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici

1. **Ambiti di valutazione**. Per il PD il compenso a valere sul Fondo generale è determinato considerando i seguenti ambiti: incarichi; ricerca; finanziamenti; didattica.

2. **Presupposti di accesso agli ambiti di valutazione**:

   i. Per accesso all'ambito "incarichi": aver svolto per almeno 12 mesi consecutivi specifici incarichi, elencati nella Tabella B.1., a condizione che per gli stessi non siano già corrisposti altri compensi o indennità. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio, così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo. Gli incarichi devono essere attribuiti al PD con provvedimento della Rettrice/Rettore che ne definisce il contenuto e la durata. Fanno eccezione gli incarichi di coordinatore e di componente della Commissione Paritetica Docente-Studente e di coordinatore e di componente del Comitato di Monitoraggio, organismi nominati con dispositivo del Preside di Facoltà.

   ii. **Per accesso all'ambito "ricerca":** aver contribuito all'ultimo esercizio di VQR con il conferimento all'Ateneo di propri prodotti della ricerca, con esito per il Dipartimento di afferenza al di sopra della media nazionale relativamente alla somma degli indicatori R1 ed R2 e possedere almeno due degli indicatori previsti da ANVUR nell'ambito dell'ASN con valore superiore ai valori-soglia della fascia superiore a quella di inquadramento;

   iii. **Per accesso all'ambito "finanziamenti":** sia risultato nell'esercizio contabile di riferimento Coordinatore Scientifico o Responsabile Scientifico o Principal Investigator di finanziamenti pubblici o privati, ottenuti su base competitiva o non, per lo svolgimento di attività di ricerca, di trasferimento tecnologico o di terza missione;

   iv. **Per accesso all'ambito "didattica":** abbia contribuito in modo rilevante a sostenere l'offerta didattica di Ateneo, con riferimento in particolare modo agli incarichi didattici fuori sede e nell'ambito di corsi di studio con elevato numero di iscritti.

3. L'elenco del PD che non può essere destinatario di compensi premiali è predisposto annualmente dall'Area competente dell'Amministrazione Centrale sulla base delle cause di esclusione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

4. **Punteggio massimo individuale**. A ciascuna unità di PD viene attribuito un punteggio relativamente a ciascun ambito di premialità: **Pin** (punteggio ambito "incarichi"), **Pric** (punteggio ambito "Ricerca"), **Pfin** (punteggio ambito "finanziamenti"), **Pdid** (punteggio ambito "didattica"). Il punteggio massimo attribuibile a ciascun beneficiario è pari a 4 punti complessivi.

L'importo del compenso premiale per l'unità di punto è calcolato annualmente dagli Uffici competenti come rapporto tra l'importo totale della quota riservata al PD del Fondo Generale e la somma totale dei punteggi attribuiti al PD calcolata per tutti gli ambiti di premialità. L'importo massimo del compenso premiale per l'unità di punto è fissato a 1.000 Euro e può essere ridefinito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'importo totale del compenso premiale da attribuire alla singola unità di PD è calcolato moltiplicando l'importo del compenso premiale per l'unità di punto per la somma dei punteggi acquisiti dalla medesima unità di PD sui quattro ambiti di premialità.

Tabella B.1 – Incarichi

INCARICO	PUNTEGGIO Pin
Prorettori	1
Delegati	0,5
Coordinatore Team Qualità	1
Componente Team Qualità	0,5
Presidente Commissione Etica	1
Componente Commissione Etica	0,5
Presidente Polo Museale Sapienza	1
Coordinatore Commissione Dottorato	1
Componente Commissione Dottorato	0,5
Presidente Commissione Didattica di Ateneo	1
Componente Commissione Didattica di Ateneo	0,5
Presidente di Corso di Studio o di Consiglio d'Area Didattica	1
Coordinatore del Collegio Docenti di Dottorato di Ricerca	1
Direttore di Scuola di Specializzazione	1
Coordinatore della Commissione Paritetica Docenti Studenti	1
Componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti	0,5
Coordinatore del Comitato di Monitoraggio	1
Componente Comitato di Monitoraggio	0,5
Coordinatore Commissione Orientamento e Tutorato	1
Componente Commissione Orientamento e Tutorato	0,5
Coordinatore del Gruppo di Lavoro Qualità e Innovazione della Didattica	1
Componente del Gruppo di Lavoro Qualità e Innovazione della Didattica	0,5
Presidente Commissione Ricerca di Ateneo	1
Componente Commissione Ricerca di Ateneo	0,5
Presidente Commissione Grandi Scavi	1
Componente Commissione Grandi Scavi	0,5
Presidente Commissione Medie e Grandi Attrezzature Scientifiche	1
Componente Commissione Medie e Grandi Attrezzature Scientifiche	0,5
Presidente Commissione Convegni e Congressi	1
Componente Commissione Convegni e Congressi	0,5
Presidente del Comitato Etico per la Ricerca Transdisciplinare	1
Componente del Comitato Etico per la Ricerca Transdisciplinare	0,5
Garante degli Studenti di Facoltà o di Ateneo	0,5

5. **Criterio ricerca**. Il punteggio per l'ambito di premialità "Ricerca", **Pric**, è attribuito al solo PD che abbia contribuito all'ultimo esercizio di VQR con il conferimento all'Ateneo di propri prodotti della ricerca e risulta dalla somma dei seguenti punteggi:

i. Pric1 = 0,5 assegnato qualora il PD afferisca ad un Dipartimento che, nell'anno contabile di riferimento, all'esito dell'esercizio della VQR si sia collocato al di sopra della media nazionale con riferimento alla somma degli indicatori R1 ed R2;

ii. Pric2 = 0,5 assegnato qualora il PD, nell'anno contabile di riferimento, possegga tutti gli indicatori previsti da ANVUR nell'ambito dell'ASN con valore superiore ai valori-soglia della fascia superiore a quella di inquadramento.

Il criterio ii) per attribuzione del punteggio Pric2 si considera valido solo in prima applicazione e sarà oggetto di revisione a causa del termine della ASN.

6. **Criterio finanziamenti**. Il punteggio Finanziamenti (**Pfin**) è attribuito al PD che ha assunto il ruolo di Responsabile Scientifico ovvero di Coordinatore Scientifico ovvero di Principal Investigator di uno o più progetti per lo svolgimento di attività di ricerca, terza missione o trasferimento tecnologico, ottenuti sulla base di bando competitivo e/o non, la cui data di avvio ricade nell'anno contabile di riferimento e il cui finanziamento di natura pubblica o privata, ricade in una delle categorie di seguito elencate:

Importo totale del finanziamento relativo al singolo progetto avviato nell'anno contabile di riferimento	**Punteggio attribuito (Pfin)**
>=**15.000** Euro e < **200.000** Euro	Pfin = importo finanziamento in Euro/**200.000**
>= **200.000** Euro	Pfin = 1

Il punteggio da attribuire all'unità di PD meritevole è calcolato come la somma dei punteggi Pfin per ciascun progetto con data di avvio nell'anno contabile di riferimento, secondo i criteri i (, ii), iii) sopra specificati.

7. **Criterio didattica**. Il punteggio per l'ambito "didattica", **Pdid**, è attribuito al PD che abbia contribuito in modo rilevante a sostenere l'offerta didattica di Ateneo, sia attraverso un carico didattico espresso in ore di docenza che ecceda il carico didattico obbligatorio (Pdid1), sia nel caso di erogazione di insegnamenti obbligatori ad elevata numerosità di discenti (Pdid2), sia nel caso in cui parte del carico didattico espresso in ore di docenza sia erogato in sede Sapienza diversa da quella Comune sede del Dipartimento di afferenza del docente (Pdid3), secondo quanto specificato di seguito. Il punteggio per l'ambito "didattica" non può essere attribuito a ricercatori universitari a tempo indeterminato e a coloro che abbiano già percepito altri compensi o indennità per il superamento del carico didattico obbligatorio, ai sensi del Regolamento di Ateneo, tenendo conto anche della numerosità del corso.

Tale punteggio **Pdid** è calcolato come somma dei punteggi relativi ai tre specifici ambiti di seguito specificati:

i) **Pdid1** = punteggio attribuito per superamento del carico didattico obbligatorio espresso in ore previsto per la propria la fascia di inquadramento:

Ambito	Percentuale di superamento carico didattico obbligatorio espresso in ore	Punteggio	Note
Pdid1	>= 25% e < 50%	0,5	Carico didattico valutato con riferimento a **tutti gli insegnamenti** erogati in corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale.
	> = 50%	1	

ii) **Pdid2** = punteggio attribuito per carico didattico espresso in ore erogato su insegnamenti obbligatori in corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico o corsi di laurea magistrale con numerosità di studenti superiore di almeno il 20% alla numerosità massima della classe corrispondente (indicati nella tabella che segue come "insegnamenti obbligatori ad elevata numerosità");

Ambito	Percentuale di didattica erogata espressa in ore su insegnamenti obbligatori ad elevata numerosità rispetto al carico didattico obbligatorio*	Punteggio	Note
Pdid2	>= 50% e < 100%	0,5	Percentuale calcolata con riferimento ai soli **insegnamenti obbligatori** erogati in corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea a ciclo unico.
	>=100%	1	

La numerosità di studenti di un insegnamento obbligatorio nell'ambito di uno specifico CdS si determina come rapporto tra il numero totale di iscritti all'anno di corso dell'insegnamento e il numero di canali attivati per quell'insegnamento.
La numerosità di studenti di un insegnamento obbligatorio nell'ambito di un indirizzo di uno specifico CdS si determina come rapporto tra il numero totale di iscritti all'anno di corso dell'insegnamento diviso per il numero di curriculum attivi, e il numero di canali attivati per quell'insegnamento.

La numerosità di studenti di un insegnamento è considerata elevata al fine del presente regolamento qualora superi del 20% la numerosità massima della classe di laurea alla quale afferisce il CdS.

Le richieste di premialità relativamente alla quota didattica Pdid2 dovranno essere corredate da DSAN firmata digitalmente dal docente attestante per ciascun insegnamento erogato:

a) Se si tratta di insegnamento obbligatorio nell'ambito del CdS, obbligatorio nell'ambito di un curriculum del CdS oppure opzionale;
b) Il n. di curricula attivi nel CdS nel quale l'insegnamento è inserito;
c) Il n. di canali attivi per lo specifico insegnamento.

iii) **Pdid3** = punteggio attribuito per carico didattico erogato in presenza presso una sede Sapienza situata in un Comune diverso da quello sede del Dipartimento di afferenza del docente, indicata nella tabella che segue come "sede esterna".
Ai fini dell'attribuzione del punteggio, rileva esclusivamente l'erogazione di attività didattica in presenza presso una sede Sapienza ubicata fuori dal Comune sede del Dipartimento di afferenza. Non assume rilievo, di per sé, la circostanza che il docente abbia residenza o domicilio in un Comune diverso da quello sede del Dipartimento.
Il punteggio non è attribuibile qualora l'attività didattica sia svolta presso una sede Sapienza ubicata nel Comune di residenza o domicilio dichiarato dal docente, anche se tale Comune è diverso da quello sede del Dipartimento di afferenza.

Ambito	**Percentuale di didattica erogata in sede esterna rispetto al carico didattico obbligatorio**	**Punteggio**	**Note**
Pdid3	>= 25% e < 50%	0,5	Il punteggio è attribuibile solo per attività didattica erogata in presenza presso una sede Sapienza situata in Comune diverso da quello sede del Dipartimento di afferenza e non coincidente con il Comune di residenza o domicilio dichiarato dal docente.
	>= 50%	1	

Le richieste di premialità relativamente alla quota didattica Pdid3 dovranno altresì essere corredate da DSAN firmata digitalmente dal docente attestante:

a) il Comune di residenza o domicilio dichiarato dal docente nell'anno accademico di riferimento;

b) per ciascun insegnamento considerato, l'avvenuta erogazione in presenza;

c) per ciascun insegnamento considerato, l'avvenuta erogazione presso una sede Sapienza situata in un Comune diverso da quello sede del Dipartimento di afferenza;

d) che la sede Sapienza presso la quale è stata erogata l'attività didattica non coincide con il Comune di residenza o domicilio dichiarato dal docente;

e) il numero di ore di docenza effettivamente erogate, per ciascun insegnamento, presso la predetta sede Sapienza esterna.

Il punteggio per l'ambito "didattica" è quindi calcolato come:

Pdid = Pdid1 + Pdid2 + Pdid3

ALLEGATO C - Criteri e punteggi per il personale tecnico-amministrativo e i CEL

1. **Ambiti di valutazione**. Per il personale tecnico-amministrativo e per i CEL il compenso a valere sul Fondo generale è determinato considerando i seguenti ambiti: finanziamenti; incarichi.

2. **Presupposto generale**. I compensi sono attribuiti per attività che abbiano contribuito indirettamente all'acquisizione, gestione o realizzazione di finanziamenti pubblici o privati, ovvero per incarichi formalmente conferiti dal/la Rettore/Rettrice o dal/la Direttore/Direttrice/Direttrice generale e coerenti con gli obiettivi strategici o organizzativi dell'Ateneo.

3. **Punteggio massimo individuale**. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun beneficiario è pari a 4 punti complessivi. Gli Uffici competenti calcolano il punteggio da attribuire a ciascuna unità di PTA e di CEL e quindi calcolano il punteggio totale risultante per ciascun ambito di premialità, come somma dei punteggi attribuiti al PTA e ai CEL meritevole.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna unità di PTA e di CEL come somma dei punteggi acquisiti sui due ambiti di premialità è pari a 4.

L'importo del compenso premiale per l'unità di punteggio è calcolato come rapporto tra l'importo totale della quota riservata al PTA e ai CEL del Fondo Generale e la somma totale dei punteggi attribuiti al PTA E CEL calcolata per tutti gli ambiti di premialità. L'importo massimo del compenso premiale per l'unità di punteggio del PTA e dei CEL è fissato a 1.000,00 Euro e può essere ridefinito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'importo totale del compenso premiale da attribuire alla singola unità di PTA e di CEL è calcolato moltiplicando l'importo del compenso premiale per unità di punteggio, per la somma dei punteggi acquisiti dalla medesima unità di PTA e di CEL sui due ambiti di premialità come nel seguito dettagliato.

Ambito	Punteggio	Criterio
Finanziamenti	fino a 2,0	Apporto all'acquisizione, gestione o realizzazione di finanziamenti; graduazione del contributo individuale.
Incarichi	fino a 2,0	Incarichi formalizzati dal Rettore/Rettrice o dal Direttore/Direttrice generale, di durata almeno annuale. 1 Punto per incarico.

4. Scala di graduazione dell'apporto individuale

Livello di apporto	Punteggio
Apporto rilevante	1,0
Apporto molto rilevante	1,4
Apporto estremamente rilevante	2,0

La scala di graduazione dell'apporto individuale di cui al presente Allegato si applica, in quanto compatibile, anche ai compensi a valere su iniziative specifiche, premialità per attività conto terzi ed economie di progetto, salvo diversa previsione espressa del Regolamento o del piano finanziario della singola iniziativa.

5. **Ambito finanziamenti**. Annualmente ciascun Direttore/Direttrice di Area e ciascun Direttore/Direttrice di Dipartimento o Centro di spesa trasmette all'ufficio competente i nominativi del personale che abbia contribuito in modo indiretto all'acquisizione o gestione di finanziamenti. A ciascun nominativo è attribuito il relativo livello di apporto, sulla base della scala sopra riportata.

6. **Ambito incarichi**. Annualmente l'ufficio competente redige l'elenco del personale che, per almeno 12 mesi nell'anno di riferimento, abbia svolto incarichi formalizzati con provvedimento del Rettore o del Direttore/Direttrice generale. A ciascun incarico è attribuito 1 punto, fino a un massimo di 2 punti complessivi.

7. **Valore punto**. Il valore unitario del punto è determinato annualmente dal rapporto tra la quota del Fondo riservata al PTA/CEL e la somma dei punteggi attribuiti ai beneficiari. Il Consiglio di Amministrazione può fissare un tetto massimo per punto.

8. **Clausola di coordinamento**. Il compenso a valere sul Fondo Generale è riconosciuto nei limiti dell'importo massimo individuale annuo di euro 4.000,00, tenendo conto dei compensi premiali e dei corrispettivi diretti già percepiti, nel medesimo anno di competenza, sulle altre linee disciplinate dal Regolamento.

ALLEGATO D - Schema procedurale e documentazione richiesta

1. La seguente tabella sintetizza il flusso procedimentale per le principali tipologie di compensi premiali.

Linea	Proponente	Validazione	Organo competente	Documenti minimi
Fondo generale di premialità per il PD	Avviso interno / istanza del docente o ricercatore	Verifica requisiti e punteggi da parte degli uffici	Consiglio di Amministrazione per la costituzione del fondo; Decreto Rettorale di attribuzione all'esito dell'Avviso.	Anagrafe interna incarichi; dati didattica; VQR/ASN; finanziamenti.
Fondo generale di premialità per il PTA/CEL	Direttori di Area / Responsabili di Struttura / ricognizione d'ufficio	Verifica uffici e coerenza con relazioni sindacali	Consiglio di Amministrazione;	Elenco nominativi; livello di apporto; provvedimenti di incarico.
Premialità su Iniziative specifiche gestite nei Dipartimenti/Centri	Responsabile del progetto	Direttore/Direttrice struttura + RA	Organo deliberante della struttura	Delibera; piano finanziario; attestazione copertura; elenco beneficiari.
Premialità su Iniziative specifiche gestite in Amm. Centr.	Responsabile del progetto	Direttore/Direttrice di Area	Consiglio di Amministrazione	Proposta motivata; copertura; eventuale documentazione del programma.
Economie di progetto	Responsabile scientifico	Responsabile di Struttura/RA o Direttore/Direttrice dell'Area	Organo della struttura o Consiglio di Amministrazione	Rendicontazione approvata; incasso; determinazione economie; attestazione versamento 1% Fondo Rischi e quota Fondo generale di Ateneo; proposta elenco beneficiari.

2. Nel caso di iniziative o progetti per i quali le relative obbligazioni siano sottoscritte dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento o Centro di Spesa che gestisce il finanziamento e/o nel caso di iniziative o progetti la cui gestione amministrativo-contabile è in capo ai Dipartimenti o Centri di Spesa stessi, i compensi premiali al PTA e ai CEL sono erogati dall'Ufficio Stipendi previa approvazione del Dipartimento o del Centro di Spesa, su richiesta firmata dal/dalla Responsabile del progetto, validata dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento o del Centro di Spesa responsabile del progetto

medesimo. La delibera deve essere corredata di documentazione contabile attestante l'avvenuto versamento della quota di competenza di Ateneo destinata al Fondo Generale qualora previsto.

3. Nel caso di iniziative o progetti di Ateneo per i quali le obbligazioni relative siano sottoscritte dal/dalla Rettore/Rettrice e la cui gestione amministrativo contabile sia in capo all'Amministrazione Centrale, i compensi premiali al PTA e ai CEL sono erogati dall'Ufficio Stipendi previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del/la Responsabile del progetto, previa attestazione della copertura economica da parte del Dirigente dell'Area dell'Amministrazione Centrale che gestisce il finanziamento, corredata di documentazione contabile attestante l'avvenuto versamento della quota di competenza di Ateneo destinata al Fondo Generale qualora previsto.